

Delibera n° 2332

Estratto del processo verbale della seduta del
5 dicembre 2014

oggetto:

LR 1/2014, ART 6, COMMA 1 - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, LA CURA E IL CONTRASTO DELLA DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO E DELLE PROBLEMATICHE CORRELATE. DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA DAI LUOGHI SENSIBILI PER LA NUOVA COLLOCAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO DI AZZARDO LECITO. APPROVAZIONE. DEFINITIVA

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	assente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	assente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto Il decreto legge n. 158 del 13/09/2012, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 189 del 08/11/2012, ed in particolare:

- l'articolo 5, comma 2 che ha previsto di "aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo intesa come patologia che caratterizza i soggetti con comportamenti persistenti di gioco con scommesse di somme di denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.)";

- l'art. 7, comma 10, che, in tema di collocazione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 18/06/1931, "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", cita "criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi".

Visto il Piano di Azione Nazionale Antidroga 2010-2013 elaborato sulla base degli orientamenti emersi nella V conferenza Nazionale sulle politiche antidroga dal quale si evidenzia la necessità di ritrovare una unitarietà di azione orientata a rispondere ai nuovi bisogni con un maggiore investimento di risorse e innovazione delle strategie;

Vista la DGR n. 1943 del 21/10/2011 con cui è stato recepito il Piano di Azione nazionale Antidroga 2010-2013 nelle sue linee strategiche generali al fine di attuarne gli indirizzi all'interno dell'attuale programmazione regionale;

Visto il Piano di Azione Nazionale 2013 – 2015 rivolto alla prevenzione delle problematiche connesse al gioco. Proposto e coordinato dal Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e definito in collaborazione con il Ministero della Salute, quello dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, quello dello Sviluppo Economico, con il contributo delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani e dei consumatori (Age, Codacons e Moige) e dei Comuni;

Visto il Piano d'Azione Regionale sulle Dipendenze 2013-2015, approvato con D.G.R. n. 44 del 16/01/2013;

Vista la L.R. n. 1 del 14/02/2014, "Disposizioni per la prevenzione, la cura e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche correlate" dove si prevede all'articolo 6, comma 1, di prevenire i fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito con la determinazione, con deliberazione della Giunta regionale, della distanza di insediamento di attività che prevedano locali da destinare a sala da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito entro il limite di cinquecento metri, misurati lungo la via pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o altri luoghi di aggregazione;

Preso atto che gli apparecchi del gioco d'azzardo lecito sono disciplinati dal regio decreto n. 773 del 18/06/1931, "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", articolo 110, comma 6, e successive modifiche;

Considerato che, con il Decreto del direttore centrale n. 584 del 18 giugno 2014, è stato istituito il Tavolo Tecnico Regionale sul Gioco d'Azzardo Patologico, a cui fra l'altro compete la determinazione, ai sensi della L.R. n.1 del 14/02/2014, art. 6, comma 1, della distanza di insediamento delle attività che prevedono locali da destinare a sala da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito;

Tenuto conto che il Tavolo Tecnico Regionale sul Gioco d'Azzardo Patologico, in ottemperanza degli indirizzi nazionali e delle esperienze maturate nelle altre regioni, ha determinato, nella seduta del 23 settembre 2014, la distanza dell'insediamento

di attività che prevedono locali da destinare a sala da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito;

Ritenuto di attuare quanto sopra secondo le disposizioni contenute nell'Allegato A), denominato "Determinazione della distanza dai luoghi sensibile per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito, in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 1 del 01/02/2014, (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)", che costituisce parte integrante della presente deliberazione, al fine di adottare misure di contenimento del fenomeno e tutelare le zone più sensibili dell'abitato nonché le categorie di soggetti più vulnerabili;

Dato atto che le suddette disposizioni contenute nell'Allegato A), individuano, in conformità con l'art. 6, comma 1, della L.R. 1/2014, la distanza massima per una nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo rispetto all'ubicazione di luoghi definiti "sensibili";

Ritenuto di determinare in cinquecento metri per tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia la distanza relativa alla nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, sia al fine di dare piena attuazione agli indirizzi univocamente manifestati dal Consiglio Regionale durante i lavori preparatori e quelli per l'approvazione della legge in argomento, sia per consentire in fase di prima applicazione della medesima legge l'attuazione più uniforme e lineare da parte delle Amministrazioni comunali interessate;

Vista la deliberazione n. 1921 dd. 17 ottobre 2014 con la quale è stata approvata in via preliminare la "Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'art. 6, comma 1, della LR 1/2014, (Disposizione per la prevenzione, la cura e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo e delle problematiche correlate);

Preso atto che il Consiglio della autonomie locali così come previsto dall'art. 34, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) ha espresso parere favorevole come da estratto verbale n. 47 del 13 novembre 2014 agli atti della presente deliberazione;

Attesa l'esigenza che la determinazione di distanze dai luoghi sensibili contemperi l'interesse pubblico alla tutela della salute con quello alla libera iniziativa economica;

Dato atto che il presente provvedimento si applica a tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931, effettuate dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia;

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. Di approvare in via definitiva l'Allegato A) denominato "Determinazione della distanza dai luoghi sensibile per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito, in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. 1 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, la cura e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)", che ne costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione .

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE